DISPOSIZIONI IN MATERIA D'IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA, D'IMPOSTA DI CONGUAGLIO E DI ALTRI DIRITTI DIVERSI DAI PRELIEVI AGRICOLI

Art. 4

La restituzione dell'I.G.E., prevista per le merci esportate dalla legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni, si applica secondo le aliquote vigenti alla data in cui e' accettata dalla dogana la dichiarazione di esportazione o altro documento equipollente. L'imposta di cui all'art. 17 del decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2 convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e l'imposta di conguaglio prevista dalla legge 31 luglio 1954, n. 570, si applicano secondo le aliquote vigenti alla data in cui e' accettata dalla dogana la dichiarazione d'importazione. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1970.

Versione in vigore dal 5 maggio 1970, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia d'imposta generale sull'entrata, d'imposta di conguaglio e di altri diritti diversi dai prelievi agricoli
Estremi	Decreto-legge 1 maggio 1970, n. 195
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 maggio 1970

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-in-materia-d-imposta-generale-sull-entrata-d-imposta-di/art-4/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it